



CORPO
POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di Venezia

III° Settore - Area di Vigilanza

Piazza Mazzini, 1 - 30010 Camponogara (Venezia)
Tel. 041/5139944 - Fax 041/5139952
E Mail: polizialocale@comune.camponogara.ve.it

Prot. 13408

ORDINANZA N. 173

OGGETTO: BOLLINO BLU – CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI VIGILANZA

Premesso che la Regione del Veneto ha emanato una direttiva in merito all'introduzione del bollino blu per i veicoli immatricolati nella Regione del Veneto nell'ambito dei provvedimenti atti a limitare o rimuovere fattori inquinanti relativi ai gas di scarico dei veicoli;

Vista la legislazione vigente in materia:

- l'art.79 del D.Lgs del 30 Aprile 1992, n.285 “nuovo Codice della Strada” che sancisce l'obbligo di garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche per contenere l'inquinamento acustico ed atmosferico nei limiti previsti dal Regolamento del codice della strada;
- l'art.7, c.1 lettera b) del D.Lgs sopra citato che prevede che i Comuni possano, con Ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- il decreto Ministeriale 28 Febbraio 1994 “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”;
- il decreto Ministeriale 5 Febbraio 1996 “prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva 92/55/CEE”;
- la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 “Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art.7 del Nuovo Codice della Strada”;

Visto in particolare il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 Aprile 1999, n.163 come modificato dal decreto interministeriale Ambiente e Salute 2 Aprile 2002

n.60, che prevede la possibilità per i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo n.351 del 1999, di vietare la circolazione per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni, secondo le procedure previste dal Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione quale misura preventiva del superamento dei valori limite o delle soglie di allarme per gli inquinanti previste dalla vigente normativa;

Preso atto che la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n.386 del 1 Marzo 2002 ha dettato indirizzi per uniformare la procedura del rilascio del bollino blu nell'intero territorio regionale;

Vista la preventiva deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 30.05.2005 con la quale veniva approvata la realizzazione dell'iniziativa del bollino blu nel territorio comunale;

Vista la deliberazione della G.C. n. 114 del 30.06.2005 con la quale venivano approvati gli indirizzi ed azioni per il piano di risanamento di competenza comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 11.07.2005 con la quale è stata definita la limitazione ai veicoli sprovvisti di bollino blu in tutto il territorio comunale con deroga per le strade provinciali e per le vie di attraversamento delle frazioni di Premaore e Campoverardo;

Visto il parere del Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio n. 11289 del 17.06.2005;

Considerato che nel territorio comunale esiste un congruo numero di officine che possono soddisfare le varie incombenze al fine di provvedere alle verifiche dei veicoli che sono oggetto della limitazione di circolazione in assenza di bollino blu;

Ritenuto che il migliore controllo dei dispositivi di alimentazione e di combustione dei motori possa obiettivamente garantire una maggiore efficienza degli stessi e quindi una consistente riduzione delle emissioni inquinanti, oltre che del consumo di carburante;

Verificato che nel comune non esiste una alternativa diversa di deroga se non le arterie di collegamento per l'attraversamento del territorio nonché dei centri abitati del territorio nelle SS.PP. 13, 17, 18 e 19 e nelle strade comunali via Giovanni XXIII°, via Menin dei Mille, Piazza Castellano, Via Roma, Via Dante Alighieri e via Cornio;

Visti i decreti sindacali con i quali venivano individuati i responsabili dei settori e dei servizi;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

ORDINA

1) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

A decorrere dal 01.07.2005 nel territorio comunale di Camponogara, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 11.07.2005 è vietata la circolazione agli autoveicoli pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, di proprietà o in uso ai residenti nella Regione Veneto, inclusi gli autoveicoli delle imprese con sede legale o operativa nella Regione Veneto – che non siano in condizione di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti nei limiti dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 05.02.1996 attraverso la documentazione di cui al bollino blu.

Tra tali categorie di autoveicoli rientrano anche:

i veicoli sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art.80, comma 4, del D.Lgs 30 Aprile 1992, n.285;

- i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente;
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- i taxi;
- le autoambulanze;
- i veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- i veicoli atipici;
- gli autoveicoli nuovi: a partire dal secondo anno dalla data di prima immatricolazione.

Per gli autoveicoli di proprietà di privati, enti o società che trasferiscano la propria residenza o sede legale/operativa nella Regione Veneto, il suddetto divieto di circolazione decorre dal secondo mese successivo all'intervenuta variazione di residenza o di sede.

Per gli autoveicoli sottoposti a trasferimento di proprietà, il divieto decorre dal secondo mese successivo alla data di aggiornamento della carta di circolazione.

2) ESCLUSIONE

Sono esclusi dal divieto di cui al punto 1):

- a) i veicoli alimentati a GPL o Metano purchè utilizzino rigorosamente tale alimentazione
- b) i veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
- a) le autovetture registrate come storiche (di cui al collegato alla finanziaria 2000, art. 63);
- b) i veicoli in dotazione alle forze di polizia dello Stato e Locali;
- c) i veicoli militari e tutti gli altri con targa non civile;
- d) veicoli con targa straniera

3) CERTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI: rilascio Bollino Blu e certificato di analisi.

Il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti è attestato dalla seguente documentazione:

- a) un certificato compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato a cura dei soggetti abilitati; il certificato riporterà la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni rilevati.

Qualora tali valori fossero superiori ai parametri consentiti, dovranno essere riportati anche i risultati ottenuti con la successiva prova effettuata dopo le necessarie operazioni di messa a punto del veicolo; il certificato deve essere tenuto a bordo ed esibito a richiesta degli organi di controllo;

- b) un contrassegno autoadesivo (cosiddetto Bollino Blu) – opportunamente punzonato nel mese di effettuazione del controllo – conforme al modello di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 28 Febbraio 1994.

Il Bollino Blu è valido su tutto il territorio nazionale (direttiva 7 Luglio 1998 del Ministero dei Lavori Pubblici).

Il Bollino Blu deve essere applicato su parabrezza anteriore dell'autoveicolo interessato.

La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità:

- 12 mesi per gli autoveicoli immatricolati a partire dall'01.01.1998;
- 6 mesi per quelli immatricolati prima di tale data.

I termini sopra indicati decorrono dalla data del controllo, anche eventualmente compiuto in occasione della revisione ex art.80 del Codice della Strada.

4) SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- violazione del divieto di circolazione (art.7, comma 13 del D.lgs 30.04.1992, n.285 –N.C.S.) € 71,00;
- inottemperanza all'invito ad esibire, entro 10 giorni, il certificato di analisi dei gas ai fini dell'accertamento della violazione al divieto di circolazione (art.180, comma 8 del D.Lvo 30.04.1993, n.285, € 357,00;
- le sanzioni su citate vengono applicate a partire dal 01.10.2006;

5) NORME TRANSITORIE

Per gli autoveicoli sottoposti a revisione (e quindi a controllo delle emissioni) nel periodo antecedente al 01.07.2005, l'obbligo del Bollino Blu decorre allo scadere di un anno (o sei mesi nel caso di immatricolazione antecedente il 1° Gennaio 1998) dalla data di effettuazione della revisione medesima.

6) NORMA FINALE

Il possesso del Bollino Blu non esime dall'osservanza delle limitazioni della circolazione che l'Amministrazione ritenga opportuno adottare in via preventiva o a fronte di episodi acuti di inquinamento.

7) PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 e sarà pubblicizzato a mezzo stampa ed altri organi d'informazione, nonché sul sito internet del Comune.

Camponogara li 18.07.2005

**Il Responsabile del III° Settore – Vigilanza
C.te Diego Trolese**